



Riservato all'Ufficio Proponente

*Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line*

n. 13667

del 29/11/2020



**CITTÀ DI
MESSINA**
Gabinetto del
Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 343
Del 29/11/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina: esecuzione di una campagna di screening finalizzata al monitoraggio del contagio per la popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dal 30 novembre al 6 dicembre 2020-

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro

della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;*

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

Visto il successivo D.P.C.M. del 03.11.2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", nonché "ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata

gravità e da un livello di rischio alto";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 per effetto della quale la regione Sicilia è stata classificata tra i territori caratterizzati da uno scenario di elevata criticità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

VISTA l'O.S. n. 319 del 13 novembre 2020 con la quale sono state recepite le ulteriori restrizioni derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 per effetto della quale la Regione Sicilia era stata classificata come scenario di elevata gravità con livello di rischio alto;

AVUTO riguardo agli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indette dal Prefetto di Messina e svoltesi in data 17.11.2020 e 18.11.2020, sui temi dell'emergenza sanitaria, della situazione sanitaria nelle scuole cittadine in cui viene attuata la didattica di presenza e sulle più convenienti disposizioni integrative da adottarsi ai fini del contenimento del contagio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 62 del 19 novembre 2020;

VISTA l'O.S. n. 339 del 20 novembre 2020, come integrata con l'O.S. n. 340 del 21 novembre 2020, con la quale sono state recepite le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62/2020 adottando ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevedendo altresì la sospensione delle attività didattiche di presenza dal 23 al 29 novembre 2020 per l'accertamento dell'effettivo dato di positività al contagio ed adozione dei provvedimenti consequenziali.

AVUTO, inoltre, riguardo agli esiti delle riunioni con i Direttori Sanitari degli Ospedali Cittadini e il Commissario Territoriale Emergenza Covid dott. Crisicelli che si sono svolte il 30 ottobre 2020, il 13 novembre 2020 e del il 20 novembre 2020 all'esito dei quali è emersa una situazione di criticità delle strutture sanitarie cittadine;

PREMESSO che in data 23 novembre 2020, su convocazione del Prefetto di Messina, si svolgeva un tavolo tecnico con la partecipazione del Comune di Messina, del Commissario Territoriale Emergenza Covid per Messina dott. C. Crisicelli, dell'Ufficio Scolastico Regionale Dirigente dott. Suraniti e dell'Ufficio Scolastico Provinciale dott.ssa Riccio, all'esito del quale il Comune rinnovava la richiesta, già formulata con precedente nota del 272807 del 20/11/2020, di conoscere l'esatto numero di tamponi eseguiti tra la popolazione scolastica e dei contagi rilevati all'esito dell'esame estrattivo molecolare, senza tuttavia ricevere alcuna risposta ufficiale ma solo la dichiarazione, resa verbalmente dall'Ufficio Commissariale dell'ASP, che i contagi nelle scuole erano n. 11;

CHE il giorno successivo, 24 novembre 2020, su convocazione del Comune di Messina, si svolgeva un tavolo tecnico al quale venivano invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori del Comune di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Commissario Territoriale per l'emergenza Covid 19, nel corso del quale emergevano tutte le criticità nella gestione dei contagi all'interno della comunità scolastica e nella successiva attività di tracciamento ed adozione dei provvedimenti di prevenzione sanitaria (quarantena della classe frequentata dallo studente risultato positivo al contagio) che il Comune aveva già denunciato nei precedenti incontri;

CHE nel corso del tavolo trovava piena conferma che la maggiore criticità, emersa anche nel corso dei controlli eseguiti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, è relativa ai tempi di attesa necessari per l'accertamento della positività al contagio da parte dell'ASP di Messina atteso che tra la comunicazione di contagio a seguito di test rapido e l'esecuzione del test

tampone molecolare con relativo esito, trascorrono tempi di attesa molto lunghi, superiori ai 5 giorni dichiarati nei vari incontri tecnici dal Commissario Territoriale Covid;

CHE inoltre, nel corso del tavolo del 24 novembre 2020, il Comune di Messina formulava richiesta all'ASP di Messina per l'immediata attuazione delle misure di prevenzione e gestione del contagio nell'ambito della sanità scolastica come previste nella circolare dell'Assessorato Regionale della Salute del 24 settembre 2020, chiedendo l'attivazione del numero verde dedicato alle comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici, l'attivazione di una task force dedicata alla gestione della emergenza in ambito scolastico, la istituzione di una corsia preferenziale per l'esecuzione dei tamponi molecolari (in modo da garantire tempi certi e ridotti per l'accertamento/conferma della positività al contagio ed attivare immediatamente le misure di prevenzione del contagio come la quarantena della classe) e l'esecuzione di una campagna di screening dedicata a tutta la popolazione scolastica, con particolare attenzione agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

CHE con nota prot. 276542 del 24 novembre 2020 il Sindaco di Messina comunicava al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Salute, all'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale ed al Commissario Territoriale Covid di Messina gli esiti del tavolo, ribadendo formalmente le richieste già formulate al detto tavolo e cioè: l'attivazione del numero verde dedicato alle comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici, l'attivazione di una task force dedicata alla gestione della emergenza in ambito scolastico, la istituzione di una corsia preferenziale per l'esecuzione dei tamponi molecolari (in modo da garantire tempi certi e ridotti per l'accertamento/conferma della positività al contagio ed attivare immediatamente le misure di prevenzione del contagio come la quarantena della classe) e l'esecuzione di una campagna di screening dedicata a tutta la popolazione scolastica, con particolare attenzione agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sezione per la Sicilia, n. 815/2020 REG.PR.V.CAU. che – pronunciandosi sul ricorso cautelare, promosso da un gruppo di genitori di studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di Messina, con il quale era stata chiesta la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 339 del 20 novembre 2020 nella parte in cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per il periodo dal 23 al 29 novembre 2020 sul presupposto della incertezza del numero effettivo dei contagiati e della necessità di fare chiarezza in merito – rigettava la richiesta di provvedimento cautelare dichiarando che *“Come comprensibilmente stabilito dal Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato III, D.P. del 10.11.2020 n. 6543) a fronte di tali interessi (alla salute e allo studio, n.d.t.) tutti costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nella attuale fase pandemica, che anch'esso trova diretto fondamento nella Costituzione.*

Considerato che, senza negare il carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, il provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, quale è quello all'istruzione, anche in considerazione della complessiva regolamentazione nazionale e regionale attualmente vigente, deve trovare adeguato supporto motivazionale, ciò che nel caso di specie è correlato alla rappresentata inadeguatezza delle misure di contenimento adottate dalle strutture scolastiche, cui porre rimedio in termini brevissimi, vale a dire alle specifiche criticità asseritamente accertate dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Messina e asseritamente confermate in sede di Tavolo Tecnico tenutosi venerdì 20 novembre 2020 con la partecipazione del Commissario Territoriale Emergenza Covid di Messina e dei Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie di Messina”;

RICHIAMATI gli esiti del tavolo tecnico per l'aggiornamento della situazione sanitaria per l'emergenza COVID 19 con riferimento all'ambito scolastico, convocato dal Sindaco con la partecipazione dei Direttori Sanitari e Direttori Generali delle Strutture sanitarie di Messina, dell'ASP di Messina, del Commissario Territoriale per l'emergenza covid 19 e del Capo di gabinetto dell'Assessore alla Salute riuniti venerdì 27 novembre 2020, all'esito del quale con riferimento alla situazione sanitaria nell'ambito scolastico sono emersi i seguenti dati:

- La perdurante sostanziale disapplicazione da parte dell'Asp di Messina della circolare dell'Assessorato Regionale alla Salute del 24 settembre 2020 derivante dalla mancata attivazione di un numero verde dedicato alla scuola, la mancata attivazione di una task force dedicata alla gestione dell'emergenza sanitaria in ambito scolastico; i tempi eccessivamente lunghi ed incerti necessari alla verifica di positività al contagio; la mancata elaborazione dei dati del contagio a causa del fatto che l'Asp non procede alla classificazione e raggruppamento dei contagi secondo l'ambito di appartenenza, con conseguente impossibilità ad identificare eventuali focolai di contagio ed elaborare dei clusters necessari a realizzare un'attività di prevenzione del contagio e gestione dello stesso;
- L'anticipazione, da parte del Capo di Gabinetto dell'Assessorato della Salute avv. Ferdinando Croce, che le istanze del Comune di Messina avrebbero trovato presto una adeguata risposta mediante implementazione di mezzi e risorse alle ASP delle Città Metropolitane della Sicilia la cui richiesta sarebbe stata presentata mediante una proposta di Delibera di Giunta Regionale in corso di definizione;

RICHIAMATA la nota prot. 50716 del 24/11/2020 con la quale l'Assessorato Regionale alla Salute, come poi confermato dal Capo di Gabinetto nella seduta del 27/11/2020, ha formalizzato alla Giunta Regionale l'approvazione di una delibera con la quale, previa attribuzione ai Commissari COVID di ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie risorse aziendali – umane strutturali e strumentali, occorrenti a fronteggiare con efficacia la pandemia in atto, per tutta la durata dell'emergenza, si propone di affidare ai detti Commissari il compito, entro 7 giorni dalla notifica dei provvedimenti autorizzativi, di:

Istituire un *“Ufficio straordinario per la gestione dell'emergenza territoriale da Covid-19”* assumendo il personale necessario (come specificato nella detta nota);

- Ultimare l'adeguamento delle USCA -metropolitane, scolastiche e di pronto intervento;
- Istituire una Centrale Operativa USCA preposta all'efficace coordinamento di tutte le Unità Speciali istituite;
- **Istituire (ove non già provveduto) un numero di telefono ed un indirizzo e-mail dedicato per tutti Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di riferimento con assegnazione al controllo dei suddetti canali di almeno due unità lavorative;**
- Delegare ad un apposito referente aziendale la costituzione di team dedicati per l'organizzazione logistica delle attività settimanali di screening convenute con ANCI Sicilia, secondo l'ordine di priorità di target di popolazione approvato dal CTS regionale per l'emergenza;
- Assicurare quotidianamente ai soggetti contagiati, posti in stato di isolamento domiciliare, un contatto telefonico per finalità di assistenza sanitaria e psicologica;
- **Predisporre, d'intesa con la Prefettura U.T.G. e l'Ufficio Scolastico territorialmente competenti, un protocollo unitario di gestione dell'insorgenza dei clusters scolastici, con l'individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, ad**

agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l'adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.

- Porre a carico delle ASP delle città metropolitane di Messina la realizzazione di misure specifiche per il contrasto del contagio in ambito scolastico, quali l'istituzione di un numero verde dedicato alla scuola; l'assunzione di personale tecnico e amministrativo per l'istituzione di una task force dedicata alla scuola, l'utilizzo di un modello di gestione ed elaborazione dei dati del contagio in modo da individuare gli ambiti nei quali lo stesso contagio si manifesta e si sviluppa;

RITENUTO pertanto che l'Assessorato Regionale ha di fatto confermato l'esistenza delle criticità rilevate a più riprese dal Comune di Messina nel corso dei tavoli tecnici con le istituzioni sanitarie, le Asp, il Commissario Territoriale Covid e le Istituzioni Scolastiche, facendole proprie e declinandole in specifiche attività rivolte espressamente alla gestione del contagio da COVID 19 nell'ambito scolastico;

CONSIDERATO che in attesa che la Giunta Regionale approvi la proposta dell'Assessorato alla Salute e che le misure proposte si traducano in realtà, risulta comunque necessario attuare le misure più urgenti per contrastare la diffusione del contagio e prevenire la formazione di veri e propri focolai nell'ambito scolastico;

OSSERVATO al riguardo che la mancata tempestiva attivazione delle attività necessarie alla reale verifica dello stato del contagio nell'ambito scolastico costituisce non solo una minaccia per la salute pubblica ma altresì una lesione del diritto allo studio, che viene compromesso dalla mancata adozione di misure di prevenzione e tutela della salute scolastica;

RILEVATO infatti che secondo le disposizioni vigenti, dopo la comunicazione di esito positivo al contagio a seguito di test rapido, il contagio da covid 19 viene ritenuto accertato solo a seguito di esecuzione di test molecolare e che nel tempo occorrente all'esecuzione del teste molecolare solo lo studente oggetto di accertamento viene posto in isolamento domiciliare, senza alcuna disposizione per il resto della classe.

CONSIDERATO tuttavia che dalla documentazione acquisita dalla Sezione di PG della Polizia Municipale e da quella trasmessa direttamente dagli interessati al Comune di Messina, è emerso che l'ASP impiega un tempo che varia dai 5 ai 10/15 giorni per l'esecuzione del test molecolare e comunicazione dell'esito, e che in detto intervallo di tempo solo lo studente oggetto di accertamento viene posto in isolamento fiduciario mentre alcuna misura viene disposta per il resto dei compagni di classe, si è accertato che, nella realtà scolastica, non appena si viene a conoscenza del fatto che uno studente è assente perchè risultato positivo al primo tampone covid19, i genitori degli altri compagni di classe, in via precauzionale, non mandano più i figli a scuola senza attendere l'esito del tampone molecolare.

CHE il su riferito stato di cose ha causato un tasso di dispersione scolastica che si è attestato, in questo frangente, al 50%.

RILEVATO dunque che il permanere di tale andamento nell'esecuzione dei test molecolari e nella adozione dei consequenziali provvedimenti espone tutta la comunità scolastica alla compromissione del diritto allo studio, atteso che fino a quando l'ASP non dispone la misura della quarantena non può essere attivata la didattica a distanza;

OSSERVATO ancora che con comunicazione resa alla stampa in data 29 novembre 2020, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha dichiarato che, alla data del 25 novembre 2020, il contagio da COVID 19 nella popolazione scolastica messinese è pari n. 67 casi, di cui n. 2 casi nella scuola dell'infanzia, n. 39 nella scuola primaria e n. 26 nella scuola secondaria di primo grado;

CHE il dato riferito dall'Ufficio Scolastico Provinciale alla stampa (pubblicato nell'edizione della Gazzetta del Su di domenica 29 novembre 2020) è stato elaborato sulla base delle dichiarazioni rese dai Dirigenti Scolastici all'Ufficio, perdurando l'assenza di qualsiasi comunicazione in merito da parte dell'ASP.

RILEVATO che il predetto dato comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale ha confermato quello già divulgato dal Comune di Messina all'esito dell'indagine compiuta dalla Sezione di PG della Polizia Municipale;

RITENUTO pertanto che risulta evidente l'inattendibilità dei dati diffusi dall'ASP nei vari tavoli tecnici, che sono stati smentiti sia dall'attività di accertamento svolta dalla Polizia Municipale che dallo stesso Ufficio Scolastico Provinciale;

OSSERVATO inoltre che il dato del contagio nell'ambito scolastico diffuso dall'Ufficio Scolastico Provinciale si riferisce esclusivamente alle comunicazioni inviate dai genitori degli studenti risultati positivi al contagio, essendo mancata fino ad ora una attività generale di accertamento e monitoraggio del contagio negli istituti comprensivi da parte dell'ASP di Messina, per come già rilevato dal Comune con la propria nota prot. 276542 del 24/11/2020;

RITENUTO quindi che risulta fondamentale eseguire un completo monitoraggio del contagio nella popolazione scolastica, in modo da avere un quadro aggiornato dei contagi e tutelare in modo effettivo e concreto sia il diritto alla salute della popolazione scolastica che quello allo studio, ad oggi compromesso per effetto della dispersione scolastica che costituisce la naturale ed inevitabile risposta all'assenza di una efficace campagna di monitoraggio e controllo del contagio;

CONSIDERATO che il Commissario Territoriale Covid con nota prot. 136643 del 26/11/2020 si è dichiarato disponibile all'esecuzione di una campagna di screening con tamponi rapidi da effettuare alla popolazione scolastica della città di Messina, demandando al Comune l'individuazione degli spazi necessari all'insediamento dei campi per l'esecuzione degli esami tamponi con modalità "drive in";

CHE a tal fine l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con nota prot. 277523 del 27/11/2020, ha formulato un avviso rivolto agli Istituti Comprensivi e agli Istituti Superiori per l'adesione alla campagna di screening per l'accertamento del contagio da COVID 19 tra la popolazione scolastica (alunni, personale docente e amministrativo, genitori degli studenti);

CHE analogo invito è stato rivolto agli Istituti scolastici privati e paritari;

CHE dall'esame dei casi di contagio resi noti dall'Ufficio Scolastico Provinciale emerge una quasi totale assenza di contagio tra gli iscritti agli asili nido ed alla scuola dell'infanzia (solo 2 casi accertati) per i quali possono riprendere le attività;

CHE sono già pervenute le dichiarazioni di adesione alla campagna di screening da parte delle seguenti scuole, per cui si è proceduto di concerto con l'ASP di Messina alla predisposizione di un calendario per l'esecuzione della campagna di screening della popolazione scolastica per l'accertamento dell'eventuale contagio da COVID 19, che avverrà in parte presso gli spazi esterni degli Istituti scolastici che hanno dichiarato di avere una adeguata disponibilità di spazi, ed in altra parte presso il punto che verrà attrezzato nell'area "ex Mandalari" sita sul Viale Giostra a Messina, con inizio il giorno 1 dicembre e termine domenica 6 dicembre 2020 giusta nota degli Assessori alla Protezione Civile Comunale ed alle Politiche Scolastiche prot. n. 292789 del 29/11/2020;

CHE progressivamente all'esecuzione dei tamponi e comunicazione dei risultati da parte dell'ASP, in assenza di richieste da parte dell'Azienda sanitaria e Ufficio Commissariale di

adozione di misure sanitarie specifiche, trascorse 48 ore dal completamento dello screening dei propri studenti ogni Istituto scolastico potrà riaprire, riprendendo l'attività didattica di presenza;

CHE nelle more della esecuzione degli screening le attività scolastiche, fino alla ripresa delle attività di presenza, proseguiranno con la DID o con la DAD secondo il modello organizzativo già attuato ed il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti;

RITENUTO ancora che né l'ASP né l'Ufficio Scolastico Provinciale hanno evidenziato alcun dato con riferimento agli Istituti Scolastici privati e paritari ai quali è stato esteso l'invito alla adesione alla campagna di screening;

CHE fermo restando l'invito alla adesione alla campagna di screening scolastico, gli Istituti scolastici privati e paritari che potranno certificare l'avvenuta esecuzione di un monitoraggio scolastico mediante esecuzione periodica di test molecolari con esclusione di casi di contagio tra i propri iscritti e dipendenti, potranno, previa comunicazione all'ASP di Messina, all'Ufficio Scolastico Provinciale ed al Comune di Messina Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche, riprendere immediatamente l'attività didattica di presenza.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, con efficacia dal 29 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 con la quale è stata dichiarata la cessazione dell'applicazione per la Regione Sicilia delle misure di cui all'art. 2 DPCM 3 novembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28 novembre 2020 con la quale è stata disposta la sospensione, dal 29 novembre al 3 dicembre 2020, dei centri sociali, culturali e ricreativi;

RITENUTO che con O.S. n. 339/2020 è stata disposta la chiusura fino al 29 novembre delle ludoteche e che le predette sono classificate, con attribuzione di Codice Ateco 93.29.90, tra le attività di divertimento e intrattenimento nca (non classificate altrove) per cui le stesse sembrerebbero rientrare nella sospensione di attività disposta dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 63 all'art. 2 lett. c;

CHE al fine di non pregiudicare l'utenza è stato rivolto specifico quesito al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e, nelle more della comunicazione del chiesto chiarimento, si consente la riapertura delle ludoteche secondo le vigenti disposizioni del DPCM 3 novembre 2020;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto e premesso, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

- L'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco,*

quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, art. 1 comma 9
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 63 del 28 novembre 2020;

ORDINA

- 1. Da lunedì 30 novembre 2020 fino a sabato 5 dicembre 2020 la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5), della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire l’esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19;
- 2. Che il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche sovrintenda alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, avendo cura di attestare giornalmente al Sindaco, all’Asp ME, ed all’Ufficio Scolastico Provinciale l’avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune di Messina di concerto con l’Asp e che verrà pubblicato a cura dello stesso Dirigente.
- 3. Che all’avvenuto completamento dello screening secondo la dichiarazione resa dal Dirigente responsabile ai sensi dell’articolo precedente, in assenza entro le successive 48 di una comunicazione da parte dell’ASP di Messina diretta al Comune di Messina ed all’Ufficio Scolastico Provinciale con la richiesta di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità della popolazione scolastica, l’Istituto Scolastico i cui studenti sono stati sottoposti ad esame potrà riprendere l’attività didattica di presenza, anche senza attendere la scadenza del termine di efficacia della presente Ordinanza.
- 4. Gli Istituti scolastici privati e paritari che siano in possesso di idonea certificazione, resa anche mediante autocertificazione previamente comunicata al Comune di Messina, all’Asp ed all’Ufficio Scolastico Provinciale, attestante l’avvenuta esecuzione di una campagna di screening e l’assenza di contagi da COVID 19, possono riprendere le attività didattiche di presenza;
- 5. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità;
- 6. La presente Ordinanza non si applica agli Asili Nido, alle Sezioni Primavera ed alle Scuole dell’Infanzia, pubbliche, private e paritarie. Non si applica, salvo disposizioni contrarie da parte della Regione Siciliana, alle Ludoteche.

RAMMENTA ALTRESI’

L’obbligo, come già disposto con O.S. n.304 del 23 ottobre 2020, per tutti i Dirigenti delle

istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina, di ogni ordine e grado, a comunicare l'attestazione dell'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui al DPR n. 81/2009 per il distanziamento interpersonale degli alunni nella formazione delle classi, con prioritario rispetto del distanziamento minimo di un metro, anche in considerazione dello spazio di movimento, tra le rime buccali degli alunni, ed invito ad astenersi dall'accettare iscrizioni per l'A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni di cui al predetto DPR 81/2009 e sul distanziamento tra gli alunni, con contestuale invio della relativa dichiarazione resa su modello fac simile pubblicato unitamente alla predetta ordinanza (e che si allega alla presente).

AVVISA

Tutti i Dirigenti degli Istituti Scolastici che non vi abbiano già provveduto che, decorso infruttuosamente il termine di giorni 5 dalla pubblicazione della presente Ordinanza in assenza della predetta dichiarazione, si procederà alla denuncia dei trasgressori come per Legge.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Dirigente della Polizia Municipale adotti i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della presente Ordinanza.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 30 novembre fino al 5 dicembre 2020.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina
- Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca)

